

**DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2020**  
**520/2020/R/IDR**

**MODALITÀ STRAORDINARIE DI EROGAZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI TALUNI INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 AGOSTO 2019, RECANTE "ADOZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO – SEZIONE ACQUEDOTTI"**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1136<sup>a</sup> riunione del 1 dicembre 2020

### **VISTI:**

- la comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, COM(2020) 512 final, recante “Raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell'Italia” (di seguito: comunicazione COM(2020) 512 final);
- la comunicazione della Commissione europea 28 maggio 2020, COM(2020) 408 final, recante “Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council - establishing a Recovery and Resilience Facility”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito: legge 196/09, e, in particolare, l'articolo 34);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 25/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;
- la relazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR, recante “Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017”;
- la relazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 538/2018/I/IDR, avente ad oggetto “Aggiornamento della Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR (...)”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 51/2019/R/IDR, recante “Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 25/2018/R/IDR, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, recante “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi

- dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 512/2019/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti” (di seguito: deliberazione 512/2019/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 125/2020/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 236/2020/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione dell’intervento nr. 11 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 236/2020/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 237/2020/R/IDR, recante “Erogazione delle quote successive per la realizzazione degli interventi nn. 5 e 6 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 237/2020/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 249/2020/R/IDR, recante “Avvio dell’erogazione delle risorse per la progettazione degli interventi nn. 16 e 17 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 249/2020/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 252/2020/R/IDR, recante “Erogazione della seconda quota del finanziamento per la realizzazione dell’intervento n. 7 di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (...)” (di seguito: deliberazione 252/2020/R/IDR)
  - la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 284/2020/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell’aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;
  - la circolare della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito anche: Csea) del 28 febbraio 2020, 10/2020/IDR, contenente le istruzioni operative agli Enti di riferimento per gli adempimenti previsti nella deliberazione 425/2019/R/IDR (di seguito: circolare 10/2020/IDR);
  - la comunicazione trasmessa da Csea all’Autorità ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 giugno 2020;
  - i dati, gli atti e i documenti relativi agli interventi di cui all’*Allegato A* alla presente deliberazione, trasmessi dai relativi Enti di riferimento ai sensi della

deliberazione 425/2019/R/IDR e secondo le modalità previste dalla circolare 10/2020/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori";
- il d.lgs. 152/06, all'articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d'Ambito - oltre che il "modello gestionale ed organizzativo" e il "piano economico finanziario" - anche la "ricognizione delle infrastrutture" e il "programma degli interventi" (di seguito: PdI) specificando che:
  - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
  - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma 3);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
  - l'Autorità "definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)" (lett. a);
  - "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);
  - "verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di

Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. e).

- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f).

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 643/2013/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l’Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/IDR (recante il MTI-2) - ha enucleato il programma degli interventi tra gli atti che costituiscono lo specifico *schema regolatorio* che gli Enti di governo dell’ambito sono tenuti ad adottare e a trasmettere all’Autorità medesima ai fini della relativa verifica e approvazione, prevedendo, in particolare, che il PdI contenga la specificazione delle criticità riscontrate sul pertinente territorio e degli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi necessari, dettagliandone le previsioni di spesa e il cronoprogramma per la realizzazione degli stessi;
- la costante azione in materia di istruttoria e di approvazione degli specifici schemi regolatori, contenenti i programmi degli interventi redatti secondo le indicazioni elaborate dall’Autorità, ha permesso, tra l’altro, di delineare un quadro delle condizioni delle infrastrutture idriche e delle esigenze di investimento approvate dagli Enti di governo dell’ambito;
- con deliberazione 918/2017/R/IDR - con la quale sono state definite le regole e le procedure ai fini dell’aggiornamento per il biennio 2018-2019 delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato - l’Autorità ha fornito, in particolare, le indicazioni metodologiche per procedere all’aggiornamento dei programmi degli interventi, tenuto conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate da ciascun Ente di governo dell’ambito a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI), introdotta con deliberazione 917/2017/R/IDR;
- con deliberazione 580/2019/R/IDR l’Autorità ha previsto in particolare che, al fine di tenere conto nella pianificazione degli effetti di lungo periodo di eventuali opere di rilevanza strategica – caratterizzate da complessità tecnica e da tempi di realizzazione pluriennali –, lo specifico schema regolatorio debba essere integrato da un Piano delle Opere Strategiche (POS), redatto dall’Ente di governo dell’ambito o soggetto competente quale parte integrante e sostanziale del PdI – che preveda, a tendere, un saggio di rinnovo delle infrastrutture

coerente con la vita utile delle medesime e che riporti lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo percorso di convergenza.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 516, della legge 205/17 (come modificata e integrata, sul tema, dalla legge 145/18) dispone che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi», prevedendo con specifico riferimento alla sezione «acquedotti» (al successivo comma 517) che l'Autorità - sentiti le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmetta l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
  - a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;
  - b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
  - c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili;
- a norma del successivo comma 519, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale;
- la legge 205/17 in discorso attribuisce poi all'Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l'Autorità medesima:
  - “avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitor[i] l'andamento dell'attuazione degli interventi e [sostenga] gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi” (articolo 1, comma 520);
  - segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponga, ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati, ai fini dell'esercizio dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525);

- quale misura di sostegno agli investimenti in parola, il comma 155 dell'articolo 1 della legge 145/18 prevede che “per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (...), e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione «invasi»”.

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito degli approfondimenti istruttori condotti sulle proposte di interventi presentati dai competenti Enti di governo dell'ambito – anche al fine di tenere nella dovuta considerazione le novità normative introdotte dall'articolo 1, commi 153-155, della legge 145/18 (che, tra l'altro, relativamente ai criteri di preferenza nella selezione degli interventi ha espunto il riferimento alla “priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva” e inserito la presenza di “sinergie e complementarietà [tra i medesimi interventi] tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto”), l'Autorità, con la Relazione 252/2019/I/IDR, ha individuato un *cluster* iniziale di 26 interventi/progetti ai fini della definizione del primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale; gli interventi selezionati sono riconducibili alle seguenti categorie:
  - reperimento di nuove risorse idriche;
  - interconnessione degli schemi acquedottistici;
  - incremento della disponibilità idrica;
  - miglioramento della qualità dell'acqua prelevata;
  - riduzione e contenimento delle perdite idriche;
- sulla base del richiamato elenco di interventi selezionato dall'Autorità, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 è stato adottato il “primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti”, prevedendo, in particolare, che:
  - “la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l'annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l'annualità 2020” (articolo 1, comma 2);
  - “le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, norma che disciplina il caso di “spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati” (articolo 1, comma 3);
  - l'Autorità, “con propri provvedimenti, disciplin[i] le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1” (articolo 2, comma 1).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR l’Autorità ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 del d.P.C.M 1 agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dell’Ente di riferimento (per il tramite dell’Ente di governo dell’ambito competente);
- al fine di contemperare l’esigenza di procedere celermente alla programmazione e realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al richiamato d.P.C.M 1 agosto 2019 con la necessità di assicurare adeguate modalità di rendicontazione e monitoraggio delle somme stanziare, l’Autorità ha previsto all’articolo 4 della deliberazione da ultimo citata che le medesime somme vengano erogate al soggetto realizzatore in quattro quote, subordinate, con riferimento alla prima quota, all’attestazione di una serie di adempimenti preliminari, e, a partire dalla seconda quota, all’attestazione di determinate condizionalità da parte dell’Ente di riferimento ed in seguito alla certificazione dell’effettiva spesa degli importi previsti;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione 425/2019/R/IDR ha subordinato (al comma 4.1) l’erogazione delle quote successive alla prima alla verifica dei seguenti adempimenti:
  - certificazione, da parte dell’Ente di riferimento:
    - o dell’effettiva spesa del 100% dell’importo previsto per l’anno 2019, incluso l’acconto – o dell’eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell’opera – ai fini dell’erogazione della seconda quota (lettera b);
    - o dell’effettiva spesa del 40% dell’importo previsto per l’anno 2020 – o dell’eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell’opera – ai fini dell’erogazione della terza quota (lettera c);
    - o dell’effettiva spesa del restante 60% dell’importo previsto per l’anno 2020 – o dell’eventuale spesa inferiore, laddove il completamento delle attività sia attestato dal collaudo dell’opera – ai fini dell’erogazione della quarta quota (lettera d);
  - per l’erogazione di ciascuna quota, attestazione delle condizionalità di cui all’articolo 7, aventi ad oggetto:
    - o l’ottemperanza alla regolazione *pro tempore* vigente e, segnatamente, la trasmissione all’Autorità da parte dell’Ente di riferimento (o dell’Ente di governo d’ambito, qualora non coincidente con l’Ente di riferimento), degli atti che costituiscono lo schema regolatorio del soggetto realizzatore vigente al momento della richiesta di erogazione delle quote di finanziamento (comma 7.1);
    - o l’adempimento da parte del soggetto realizzatore degli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti all’art. 5, inclusi gli obblighi di monitoraggio e aggiornamento della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (comma 7.3);
    - o il rispetto di condizioni puntuali a cui assoggettare il soggetto

realizzatore e l'Ente di riferimento, eventualmente previste dall'Autorità nel caso in cui si rilevino specifiche criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato;

- all'articolo 5 della deliberazione in parola è stato definito il contenuto informativo minimo della documentazione da trasmettere, prevedendo in particolare (al comma 5.3) che, in corrispondenza di ciascuna quota di erogazione, l'Ente di riferimento, avvalendosi dell'Ente di governo dell'ambito laddove differente, informi l'Autorità e Csea sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, aggiornando il cronoprogramma finanziario e segnalando eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico;
- con la circolare 10/2020/IDR, Csea ha definito le modalità – e la modulistica – mediante le quali gli Enti di riferimento di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono avanzare richiesta per l'erogazione delle quote successive all'acconto e assolvere agli obblighi di certificazione di cui al comma 4.1 nonché agli obblighi informativi di cui ai commi 5.3 e 6.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR;
- nella richiamata circolare sono state altresì previste, ogni anno, tre finestre temporali di erogazione delle quote – ad aprile, ad agosto e a dicembre – per le richieste di finanziamento pervenute rispettivamente entro i mesi di febbraio, giugno ed ottobre.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 512/2019/R/IDR l'Autorità ha autorizzato l'erogazione da parte di Csea della prima quota di finanziamento, ai sensi del comma 4.1 lettera a) e previa verifica degli adempimenti di cui al comma 2.5 della citata deliberazione 425/2019/R/IDR, per la realizzazione di alcuni degli interventi di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, tra i quali sono stati inclusi gli interventi di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione;
- nella deliberazione in parola l'Autorità ha subordinato l'erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all'articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- il quadro complessivo di carattere normativo e regolatorio con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti ha risentito profondamente degli effetti della pandemia da virus COVID-19, il cui acuirsi ha comportato l'adozione di misure (di limitazione negli spostamenti e di sospensione di talune attività produttive industriali e commerciali) volte a contrastarne e contenerne la diffusione a livello nazionale;

- in risposta alla richiesta di informazioni avviata dall’Autorità con deliberazione 125/2020/R/IDR al fine di acquisire gli elementi necessari alla definizione di misure urgenti idonee a garantire, in una logica di sistema, adeguati livelli di sicurezza della fornitura e qualità dei servizi idrici, l’equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, gli Enti di governo dell’ambito e i gestori del servizio idrico integrato hanno evidenziato *“sospensioni o ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati (per l’interruzione delle attività di cantiere a partire dal mese di marzo, disposta con i provvedimenti urgenti varati dal Governo e dalle autorità competenti, nonché a causa della minore disponibilità di personale operativo, delle difficoltà di approvvigionamento di materiali e mezzi, dei ritardi nella concessione di permessi e autorizzazioni), accompagnati anche dall’emergere di nuove necessità di investimento per fronteggiare determinati aspetti connessi con l’emergenza sanitaria e con le relative misure di contenimento”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel corso dei mesi di aprile e maggio gli enti di riferimento, nell’ambito del primo monitoraggio semestrale ai sensi del comma 5.3 della richiamata delibera 425/2019/R/IDR, hanno trasmesso all’Autorità e a Csea la documentazione attestante lo stato di avanzamento dell’intervento finanziato, nonché l’aggiornamento del cronoprogramma finanziario, oltre che alla segnalazione di eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico;
- nell’ambito della documentazione inviata, diversi soggetti hanno segnalato ritardi nell’avanzamento dei lavori, legati a rallentamenti delle attività di autorizzazione e progettazione dovuti anche alle menzionate misure restrittive imposte dall’emergenza COVID-19;
- l’aggiornamento dei cronoprogrammi finanziari risultante dal richiamato monitoraggio ha evidenziato una previsione di risorse ancora da erogare entro il 2020 pari a 11.440.000 euro, di cui 8.050.000 euro da collocare nella finestra temporale individuata da Csea nel mese di dicembre con la richiamata circolare 10/2020/IDR;
- a conclusione del monitoraggio in parola, Csea, per il tramite del funzionario delegato, con nota del 19 giugno 2020 ha comunicato all’Autorità ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 5.4 della richiamata delibera 425/2019/R/IDR, la rendicontazione delle risorse del primo stralcio di Piano già erogate nel corso del 2020, corredata dal cronoprogramma dei pagamenti previsti fino al termine della medesima annualità e nelle annualità successive;
- sulla base del richiamato cronoprogramma e a seguito di specifica istruttoria volta a verificare il rispetto degli adempimenti in capo all’Ente di riferimento e al soggetto beneficiario, l’Autorità – avvalendosi di Csea per i profili di propria competenza – ha provveduto, ai sensi del comma 2.5 e nei termini del comma

4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, ad autorizzare:

- con le deliberazioni 236/2020/R/IDR e 249/2020/R/IDR, l'erogazione della prima quota di finanziamento, in acconto, per 3 interventi/progetti ricompresi nel Piano, proposti da 2 Enti di riferimento, per un importo totale di 1.460.000 euro (completando in tal modo l'erogazione della prima quota di finanziamento, in acconto, per tutti i 26 interventi/progetti ricompresi nel citato Piano, per un importo complessivo di 16.000.000 euro);
- con le deliberazioni 237/2020/R/IDR e 252/2020/R/IDR, l'erogazione di ulteriori quote di finanziamento, in ragione dell'effettiva spesa sostenuta, per un importo complessivo di 1.930.000 euro.

**CONSIDERATO CHE:**

- sebbene in occasione del secondo monitoraggio semestrale, tenutosi nel mese di ottobre, gli Enti di riferimento abbiano segnalato il perdurare delle difficoltà prevalentemente riconducibili all'emergenza da COVID-19 (spesso con la conseguente interruzione, per alcuni mesi, degli *iter* autorizzativi), più di recente taluni gestori e Enti di riferimento hanno comunque evidenziato un avanzamento dei lavori, anche informando l'Autorità e Csea circa l'imminente conclusione delle verifiche atte alla certificazione degli adempimenti cui sono subordinati le erogazioni delle quote di finanziamento, ai sensi del comma 4.1 della delibera 425/2019/R/IDR;
- a valle del monitoraggio gli Enti di riferimento di cui al punto precedente (come enucleati nell'*Allegato A* al presente provvedimento) hanno avanzato all'Autorità e a Csea – da ultimo in data 30 novembre – la richiesta di erogazione, per i rispettivi progetti, delle relative quote di finanziamento, specificando l'entità delle somme per le quali è stato possibile certificare la relativa spesa, comunque argomentando lo stato dei procedimenti ancora in corso per l'adozione delle determinazioni tariffarie di propria pertinenza, ossia degli atti che costituiscono lo schema regolatorio del soggetto realizzatore, sulla base della regolazione *pro tempore* vigente di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, recante l'MTI-3, come successivamente modificato e integrato.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nella comunicazione COM(2020) 512 final del 20 maggio scorso, il Consiglio europeo, nell'ambito delle raccomandazioni all'Italia sul relativo programma nazionale di riforma 2020, ha evidenziato come *“per favorire la ripresa economica sarà importante anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati, anche attraverso riforme pertinenti”*, raccomandando dunque all'Italia di adottare provvedimenti nel 2020 e nel 2021 volti a *“garantire l'effettiva attuazione [di tali] misure”*.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario proseguire celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 205/17;
- la contingente emergenza sanitaria tuttora in corso ed i conseguenti effetti - descritti in premessa - in termini di rallentamento e sospensione dei cantieri, richiedono un temporaneo adeguamento (fino al 31 dicembre 2020) delle modalità di erogazione disciplinate con la delibera 425/2019/R/IDR, che alla luce dell'attuale contesto emergenziale, ne preservi l'efficacia;
- sia pertanto necessario, con riferimento agli interventi di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, prevedere, fino alla conclusione dell'anno in corso, che:
  - in deroga alle previsioni in ordine alle attestazioni e alle certificazioni cui subordinare – ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR – l'erogazione delle diverse quote di finanziamento, possano essere erogate quote a copertura degli importi per i quali l'Ente di riferimento attesti l'effettiva spesa, anche qualora inferiori alla quota di erogazione prevista nel cronoprogramma dei pagamenti comunicato da Csea all'Autorità;
  - possa essere erogato un acconto nella misura pari all'esaurimento della quota di erogazione prevista dal cronoprogramma dei pagamenti comunicato da Csea all'Autorità, a fronte dell'impegno da parte del soggetto beneficiario alla rendicontazione dell'importo erogato entro il primo quadrimestre dell'anno 2021, atteso che, fermi restando i casi di revoca del finanziamento di cui al comma 8.1 della delibera 425/2019/R/IDR, in sede di verifica, l'Autorità si riserva la facoltà di richiedere la restituzione dell'eventuale quota richiesta e non spesa;
  - sia riassegnato il termine entro il quale l'Ente di riferimento è tenuto a soddisfare la condizionalità indicata al comma 7.1 della delibera 425/2019/R/IDR, concernente la trasmissione all'Autorità degli atti che costituiscono lo schema regolatorio del soggetto realizzatore ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR, contestualmente disponendo che:
    - o tale termine sia fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
    - o nel caso in cui l'erogazione avvenga in corrispondenza del completamento dell'opera, il pertinente Ente di riferimento sia tenuto alla trasmissione del certificato di collaudo come previsto nell'aggiornamento dell'ultimo cronoprogramma finanziario e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno 2021.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- in esito alle verifiche compiute da parte dell’Autorità e di Csea, per i profili di rispettiva competenza, sulla documentazione ricevuta, e tenuto conto dell’adeguamento delle modalità di erogazione nei termini sopra richiamati, sussistano, per i soggetti richiedenti riportati nell’Allegato A alla presente deliberazione, i requisiti per l’ammissibilità dei rispettivi interventi all’erogazione delle quote previste;
- sia necessario autorizzare Csea, sulla base della procedura di cui all’articolo 34, comma 2-bis, della legge 196/09, ad erogare le quote di finanziamento relative agli interventi di cui all’Allegato A alla presente deliberazione e contenuti nell’Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, proposti dai relativi Enti di riferimento;
- sia necessario subordinare l’erogazione delle successive quote, confermando le modalità definite all’articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione

**DELIBERA**

1. di prevedere, fino al 31 dicembre 2020, con riferimento agli interventi di cui all’Allegato A che:
  - in deroga alle previsioni in ordine alle attestazioni e alle certificazioni cui subordinare – ai sensi del comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR – l’erogazione delle diverse quote di finanziamento, possano essere erogate quote a copertura degli importi per i quali l’Ente di riferimento attesti l’effettiva spesa anche qualora inferiori alla quota di erogazione prevista dal cronoprogramma dei pagamenti comunicato da Csea all’Autorità;
  - possa essere erogato un acconto nella misura pari all’esaurimento della quota di erogazione prevista dal cronoprogramma dei pagamenti comunicato da Csea, a fronte dell’impegno da parte del soggetto beneficiario alla spesa dell’intero acconto entro il primo quadrimestre dell’anno 2021, atteso che, fermi restando i casi di revoca del finanziamento di cui al comma 8.1 della delibera 425/2019/R/IDR, in sede di verifica, l’Autorità si riserva la facoltà di richiedere la restituzione dell’eventuale quota richiesta e non spesa;
  - sia riassegnato il termine entro il quale l’Ente di riferimento è tenuto a soddisfare la condizionalità indicata al comma 7.1 della delibera 425/2019/R/IDR, concernente la trasmissione all’Autorità degli atti che costituiscono lo schema regolatorio del soggetto realizzatore ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR, contestualmente disponendo che:
    - o tale termine sia fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

- o nel caso in cui l'erogazione avvenga in corrispondenza del completamento dell'opera, il pertinente Ente di riferimento sia tenuto alla trasmissione del certificato di collaudo nelle tempistiche previste nell'ultimo aggiornamento del cronoprogramma finanziario e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno 2021;
- 2. di autorizzare Csea, sulla base della procedura di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 196/09, ad erogare le quote di finanziamento relative agli interventi di cui all'Allegato A alla presente deliberazione e contenuti nell'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, proposti dai relativi Enti di riferimento;
- 3. di subordinare l'erogazione delle successive quote, confermando le modalità definite all'articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento, per i seguiti di competenza, al Funzionario delegato presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*